

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte II

Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici

Art. 16

Classificazione dei Tecnici

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:
 - a) Direttori Tecnici;
 - b) Allenatori Professionisti di 1a categoria;
 - c) Allenatori Professionisti di 2a categoria;
 - d) Allenatori di base;
 - e) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
 - f) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento);
 - g) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
 - h) Allenatori di Calcio a Cinque ;
 - i) Preparatori Atletici
 - j) Medici Sociali;
 - k) Operatori Sanitari.

Art. 17

Albo dei Tecnici

1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Professionisti e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.
2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici.
3. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza all'Albo, non possono essere tesserati da parte delle società.
4. Il Settore Tecnico determina le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dall'Albo.
5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo.

Art. 18
Cancellazione o sospensione dall'Albo dei Tecnici

1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:
 - a. sono sospesi temporaneamente dall'Albo i Tecnici che non versano le quote d'iscrizione annuali;
 - b. sono cancellati dall'Albo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. stessa.
 - c. sono cancellati dall'Albo qualora ne facciano richiesta.
2. Il Settore Tecnico tramite apposito regolamento individua le modalità di cancellazione dall'Albo nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni annualmente fissate per l'iscrizione allo Albo stesso e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.
3. I Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dall'Albo alle condizioni indicate nell'art. 30. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dall'Albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo "status di tecnico".

Art. 19
Compiti dei Tecnici

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
 - a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
 - b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
 - c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
 - d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20
Direttori Tecnici

1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.
2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;
 - b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di Rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano

- partecipato al Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale ed internazionale;
- c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con un colloquio sostenuto davanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Settore;
 - d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;
 - e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

4. Per il tesseramento dei Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b), c), d) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C..

Art. 21

Allenatori Professionisti di 1a categoria

1. Gli Allenatori Professionisti di 1^a categoria, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.
2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2a categoria ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 22

Allenatori Professionisti di 2a categoria

1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega Professionisti di Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.

2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti.
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2^a categoria l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base o degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la FIG.C..
7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 23

Allenatori Dilettanti di 3a categoria

1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società della Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di ogni ordine e grado.
2. Gli allenatori dilettanti di 3a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Professionisti di serie C.
3. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dall' 1.1.1998.

Art. 24

Istruttori di Giovani Calciatori

1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore Giovanile e Scolastico, e ad operare nelle Scuole di Calcio.
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dall' 1.1.1998.

Art. 25
Allenatori di Base

1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per conoscenza al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3^a categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3^a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.

Art. 26
Allenatori di Calcio a Cinque

1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.
2. Per la conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.
3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 27
Preparatori Atletici

I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.

1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.
2. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.
3. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.
4. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
5. Sono altresì abilitati alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori di ogni categoria coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie individuate da specifica convenzione stipulata con il Settore Tecnico.
6. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 28
Medici Sociali

1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali gli appartenenti all'Ordine dei Medici che presentano regolare domanda al Settore Tecnico.
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in un elenco presso la Sezione Medica.
4. Durante le gare che riguardano le Società Professionistiche, il Medico sociale addetto alla squadra deve necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della Società o altro Medico sociale tesserato per la Società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla Società.

Art. 29
Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di uno dei seguenti Diplomi rilasciati ai sensi di legge:
 - a) Massaggiatore Sportivo;
 - b) Massofisioterapista;
 - c) Fisioterapista;
 - d) Terapista della Riabilitazione.
2. Gli Operatori Sanitari sopra indicati, per essere iscritti nell' apposito ruolo, devono presentare domanda al Settore Tecnico corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia autenticata del diploma;
 - b) certificato di idoneità fisica;
 - c) certificati anagrafici e di residenza;
 - d) certificato penale;
 - e) certificazione dei carichi pendenti;
 - f) due fotografie formato tessera.
3. Gli Operatori Sanitari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.

Art. 30

Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a notificare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico entro trenta giorni.
2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.
5. Gli allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.
7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:
 - a) Direttore Tecnico;
 - b) Allenatore Professionista di 1a categoria;
 - c) Allenatore Professionista di 2a categoria;
 - d) Allenatore di Base;
 - e) Allenatore di Calcio a Cinque di 1° Livello;
 - f) Allenatore di Calcio a Cinque;
 - g) Preparatore Atletico
8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.
9. Esperate le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 31
Tesseramento

1. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..
2. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.

Art. 32
Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale o periferica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza.
2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

Art. 33
Sospensione Volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.
La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico.
In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.
Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici lo richiedano.
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

Art. 34
Attività dei tecnici quali calciatori

1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base o di Allenatore di 3a categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.
3. L'Allenatore di Base, l'Allenatore di 3a categoria e l'Allenatore di Giovani Calciatori o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Tecnici Professionisti.

Art. 35
Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 36
Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 33, comma 2, 35 comma 3, 37 e 38 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.

4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima.. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale, la quale giudica in seconda ed ultima istanza.

5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..

6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.

Art. 37 **Obblighi e deroghe**

1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:

a) Serie "A" e "B":

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria o un Allenatore Professionista di 2a categoria, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che abbiano guidato le loro squadre dalla Serie C1 alla promozione in serie B. La deroga può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che ottengono la deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria in programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o Direttore Tecnico;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie "C1" e "C2"

Ba) la prima squadra delle società della Lega Professionisti Serie C deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1° categoria, di 2a categoria, di Base o di 3a categoria, che è definito "allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base o di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in C2 dal C.N.D.. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o di 2a categoria;

Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra deroga;

Bf) l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega Professionisti Serie C, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare la società ad utilizzare, sino a che l'impedimento non sia rimosso, altro allenatore, anche di Base o di 3a categoria, purché tesserato dall'inizio della stagione stessa;

Bh) è di competenza del Comitato Esecutivo ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Bi) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Serie D., Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, Campionati Dilettanti di Eccellenza, di Promozione, di Prima Categoria e di Seconda Categoria.

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria, di 2° categoria, di Base o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 26;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

D) Attività giovanile delle società:

Da) le squadre delle società di A, B, e C1 che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta.

Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società;

Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Art. 38 **Preclusioni e sanzioni**

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei

calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

5. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.